

lst. n. 2 dep. 22/07/2024

Sent. n. 53/2024 pubbl. il 23/07/202

ILCASO.it



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	Rep. n. 64/2024 del 23/07/202
Liquidazione controllata n. 42/2024	CA Ser
•	ATURE
	Rep. n. 64/2024 del 23/07/202  TALIANA  DLO ITALIANO  o di Pescara  Concorsuali  persone dei Magistrati:  Presidente  Giudice  Giudice rel.  ZA  controllata del patrimonio promosso da:
REPUBBLICA I	TALIANA ਹੈ
IN NOME DEL POPO	OLO ITALIANO
Tribunale Ordinari	o di Pescara
Settore Procedure	Concorsuali §
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle	persone dei Magistrati:
Dott. Elio Bongrazio	Presidente 999
Dott. L. Tiziana Marganella	Giudice Sindice Sindic
Dott. Federica Colantonio	Giudice rel.
ha emesso la seguente	393a71 da15 -
SENTENZ nel procedimento per l'apertura della liquidazione d	controllata del patrimonio promosso da:  RICORRENTI  patrimonio  DECISIONE  Atti in hanno  rollata ai sensi degli artt. 268 e 66 C.C.I. al fine ano;  tetà SAS di cui risulta intestatario il edesima dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
n. 22, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Santeusa	mio;
	RICORRENTI 5 5
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del	patrimonio
MOTIVI DELLA	DECISIONE ARMS IN THE STREET S
Visto il ricorso in data 12/03/2024, con il quale	Da: AF
tutti residen	ti in I hanno se so
chiesto che venga aperta la propria liquidazione cont	rollata ai sensi degli artt. 268 e 66 C.C.I. al fine
di superare la crisi da sovraindebitamento in cui vers	ano;
visti i chiarimenti resi in data 02/04/2024 sulla soci	SAS di cui risulta intestatario il
	edesima dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
lett. d) del C.C.I.;	Da: CC
	mato









Ist. n. 2 dep. 22/07/2024 Sent. n. 53/2024 pubbl. il 23/07/202

Rep. n. 64/2024 del 23/07	<sup>7</sup> /20
considerato che in data 23/07/2024 gli istanti hanno confermato il proprio interesse all'apertura	
della liquidazione giudiziale, nonostante che il Tribunale di Pescara abbia dichiarato inammissibile	
la proposta di concordato minore formulata dalla Sig.ra moglie e madre dei ricorrenti;	
ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, nella	
qualità di familiari (padre e figli), poiché l'indebitamento risulta avere una origine comune, costituito	
dallo stato di difficoltà economico-finanziaria incontrato, a partire dal 2014, da tutte le aziende della	
famiglia e causato dalla notevole contrazione dell'attività di commercio dalle stesse	
espletate nei confronti della propria clientela straniera;	
ritenuto, a tal riguardo, che l'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della	
crisi da sovraindebitamento "familiari", sia applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi	
di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come	
chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la	
ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto	
sovraindebitato (v. Trib. Verona, 05/10/2022, Trib. Terni 27/06/2023).	
ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi	
dell'art. 66 CCII:	
a) con il presente provvedimento dovranno essere aperte tre distinte procedure di liquidazione,	
relative ai diversi patrimoni di	
b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per	
cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione,	
nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva	
pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente);	
c) il liquidatore dovrà procedere agli incombenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII in relazione a	
ciascuna procedura;	
osservato che la persistente operatività del principio di separazione tra procedure non fa venir meno	
i vantaggi del ricorso congiunto, consistenti nella nomina di un unico OCC, con conseguente	
risparmio di costi (atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 5, CCII, la liquidazione del compenso	
dovuto all'OCC è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di	
ciascuno), nella possibilità di nominare lo stesso liquidatore per tutte le procedure e nella	
concentrazione della competenza in capo al primo giudice adito (art. 66, comma 4, CCII), anche se i	
familiari sono residenti in circondari diversi (non conviventi ma con indebitamento avente origine	
comune);	

a) con il presente provvedimen	to dovranno essere ap	erte tre distinte procedur	e di liquidazione,
relative ai diversi patrimoni di			

- b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente);
- c) il liquidatore dovrà procedere agli incombenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII in relazione a ciascuna procedura;








Ist. n. 2 dep. 22/07/2024 Sent. n. 53/2024 pubbl. il 23/07/202

Rep. n. 64/2024 del 23/07/202
ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, sia soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile; rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale "per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III''; considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata; considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
una procedura di liquidazione controllata, sia soggetto alla disciplina del procedimento unitario
contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della
liquidazione giudiziale per quanto compatibile;
rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del
quale "per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le
disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III";
considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia
necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato
dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale
formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene
contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui
siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere
omessa la fissazione dell'udienza;
dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare
aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e
269 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli
interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune (Comune di Pescara) ricompreso
nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCII in quanto il debitore, ora pensionato, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale
ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatone previste dal codice civile
o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, egli era socio della Società
S.n.c. che non può essere soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, in
quanto è ormai da tempo trascorso il termine annuale previsto dall'art. 33 C.C.I.I. decorrente dalla
data di cancellazione della richiamata società dal registro delle imprese;
b1) sussiste altresì la legittimazione dii quali erano soci
della società S.a.S., anch'essa cessata e cancellata dal registro delle imprese da oltre
un anno. Le società invece Sas e non hanno i requisiti
Dai: ○
ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata; considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII; ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune (Comune di Pescara) ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara; b) sussiste la legittimazione dell'istante
<u> </u>







Ist. n. 2 dep. 22/07/2024 Sent. n. 53/2024 pubbl. il 23/07/202

Rep. n. 64/2024 del 23/07/2022

a possibilità che le richiamate società le;
a un lato, ancora soci della Società predura è finalizzata a definire debiti

S.n.c. e ente ed illimitatamente responsabili;
tt. Basilio Ruscetta, che espone una ntazione depositata a corredo della e finanziaria dei debitori. Con il CCII amento, la diligenza nell'assumere le osì come ogni riferimento agli atti di one controllata non rilevano le cause e ai creditori nell'ultimo quinquennio, tt. 14 - quinquies, c. 1, L. 3/2012, in a della procedura ai creditori e tenuto nissione a detta procedura liquidatoria abbia assunto in modo imprudente o povraindebitamento ai sensi dell'art. 2, arazioni confessorie rese dai debitori

B. n. c. e ente ed illimitatamente responsabili;
tt. Basilio Ruscetta, che espone una ntazione depositata a corredo della e finanziaria dei debitori. Con il CCII amento, la diligenza nell'assumere le osì come ogni riferimento agli atti di one controllata non rilevano le cause e ai creditori nell'ultimo quinquennio, tt. 14 - quinquies, c. 1, L. 3/2012, in a della procedura ai creditori e tenuto nissione a detta procedura liquidatoria abbia assunto in modo imprudente o povraindebitamento ai sensi dell'art. 2, arazioni confessorie rese dai debitori dimensionali di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, che escludono la possibilità che le richiamate società possono essere soggette alla procedura di liquidazione giudiziale; c) i ricorrenti non sono "consumatori", in quanto sono, da un lato, ancora soci della Società S.a.s. e, d'altro canto, la presente procedura è finalizzata a definire debiti "d'impresa", in quanto contratti per tramite delle società società S.a.S., di cui gli stessi erano personalmente ed illimitatamente responsabili; d) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Dott. Basilio Ruscetta, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori. Con il CCII sparisce invece l'esigenza di illustrare le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l'adempimento così come ogni riferimento agli atti di frode compiuti nel passato. Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall'art. 14 - quinquies, c. 1, L. 3/2012, in ragione dell'estensione della legittimazione a chiedere l'apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti in fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni (Trib. Roma 01/12/2022); e) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso. Infatti:







Ist. n. 2 dep. 22/07/2024 Sent. n. 53/2024 pubbl. il 23/07/202

Rep. n. 64/2024 del 23/07/202

Ta camerale in allegato della predetta gli unici beni immobili che risultano nella P.E.I. n. 44/2022 attualmente

sulta, all'attualità, titolare della sola 00 (pari ad € 23.982,00 netti), a lordo 0,00 a titolo di partecipazione nella ne percepita dal ricorrente, essendo

788.696,42, di cui € 70.134,12 in 1€ 537.164,96 in via chirografaria; mobili:

S.A.S. pari ad € 20.000,00. Tuttavia, come età, la stessa risulta sostanzialmente ti alla predetta società sono oggetto di anzi al Tribunale di Chieti al n. 44/22. Ila richiamata quota sociale è valutato versato pari ad € 20.000,00. Tuttavia, come emerge dalla visura camerale in allegato della predetta società, la stessa risulta sostanzialmente inattiva dal 2017 e gli unici beni immobili che risultano intestati alla predetta società sono oggetto di pignoramento nella P.E.I. n. 44/2022 attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Chieti al n. 44/22. Dal punto di vista reddituale, il Sig. risulta, all'attualità, titolare della sola pensione di anzianità, che ammonta per l'anno 2022 € 31.698,00 (pari ad € 23.982,00 netti), a lordo dell'imposizione fiscale, a cui aggiungersi l'importo di € 840,00 a titolo di partecipazione nella società S.A.S., che tuttavia non viene percepita dal ricorrente, essendo attinta nella P.E.I. n. 44/2022; risulta essere sposto per € 1.788.696,42, di cui € 70.134,12 in - il sig. prededuzione,  $\in$  1.181.397, 34 in via ipotecaria e privilegiata ed  $\in$  537.164,96 in via chirografaria; risulta titolare dei seguenti beni immobili: Inoltre, egli è titolare di una quota di partecipazione nella Società & C., pari al 25%, con capitale versato pari ad € 20.000,00. Tuttavia, come di emerge dalla visura camerale in allegato della predetta società, la stessa risulta sostanzialmente inattiva dal 2017 e gli unici beni immobili che risultano intestati alla predetta società sono oggetto di pignoramento nella P.E.I. n. 44/2022 attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Chieti al n. 44/22. Per tali ragioni il possibile valore di realizzo dalla cessione della richiamata quota sociale è valutato







<b>ASO.</b> it	lst. n. 2 dep. 22/07/20	024
	Sent. n. 53/2024 pubbl. il 23/07/20	
	Rep. n. 64/2024 del 23/07/20	ø
anness als families and in alter 2 titalens della Oscata a		
pressoché nullo; egli inoltre è titolare della Quota de la Constantia della Quota de la Constantia della con		9517aa53e3a715cb52ce747c8b76 e553cb40da15 - Firmato Da: BONGRAZIO ELIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Ser
al 50%, con capitale sottoscritto di € 10.000, mentre		IGNAT
bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, si evince		ONIC S
dividendi. Anche il valore di realizzo dalla cessio	one dena memanata quota societaria e valutato,	ECTR
dunque, pari a zero; - la sig. risulta espo	sta per € 1.812.170,23, di cui € 83.001,12 in	ED EL
prededuzione, € 1.155.648,56 in via ipotecaria e pri		UALIF
prededuzione, e 1.155.046,50 m via ipotecaria e pri	vinegiata ed C 373.320,33 ili via eninografatta,	ERE Q
		OCAN
		a: INF
		sso Da
		) Eme
		) ELIC
		BAZI
		c8b76 BONG
		ce747 to Da:
		5cb52 Firmat
		e3a71 la15 -
		7aa53 cb40d
		)79517 0e553
		l#: 2a( #: 28a
		Serial Serial#
		CATA ATE
		JALIFI
		AA QU R MOD
		I FIRN A PER
		CA D
della famiglia e di scarso valore.		C PER
	itolare della quota di partecipazione nella Società	BAPE RMA (
Immobiliare pari al 25%, nella Società Immobiliare	e & C e	a: ARU A DI FII
di una quota di partecipazione nella	giudicate di valore nullo;	sso Da Da: CA
e) ritenuto che, pertanto, i ricorrenti versino in	gradicate di variore nuno,	\ Eme
•	1 stato di sovialideoltamento stante i evidente	ERIC/
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio	iliquidabile per far fronte ad esse;	) FED EPHAN
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti	per dichiarare aperta la procedura di liquidazione	TONIC RE STE
controllata del patrimonio dei ricorrenti;		Firmato Da: COLANTONIO FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a079517aa53e3a715cb52ce747c8b76 Firmato Da: DI FIORE STEPHANY Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28a0e553cb40da15 - Firmato Da: BONG
		Da: Cì Da: DI
		rmato I
		ĒĒ
		9
		MA





Sent. n. 53/2024 pubbl. il 23/07/202

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dai debitori;

Rep. n. 64/2024 del 23/07/202

Be e determini l'apertura del concorso evisti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la quidatorio formulati dai debitori; antenimento personale e familiare dei osizione, facendo "tendenzialmente" | CCII che le quantifica in rapporto arametro corrispondente a numero dei EE" (con maggiorazione delle spese concreta determinazione debba essere debitori la documentazione necessaria odiche indispensabili al fabbisogno zione al patrimonio della liquidazione ati, attesa la natura universale della giorno della dichiarazione di apertura cuttiva o cautelare anche per crediti n o proseguita sui beni compresi nella enco dei Gestori della Crisi d'Impresa, l'art. 269 CC II e che debba emettersi risona del Dott. Gabriele Santovito —

i l'art. 269 CC II e che debba emettersi risona del Dott. Gabriele Santovito —

i l'art. 269 CC II e che debba emettersi risona del Dott. Gabriele Santovito —

i l'art. 269 CC II e che debba emettersi risona del Dott. Gabriele Santovito —

i l'art. 269 CC II e che debba emettersi risona del Dott. Gabriele Santovito —

i l'art. 269 CC II e che debba emettersi risona del Dott. Gabriele Santovito ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo "tendenzialmente" applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore;

ritenuto in definitiva che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (ivi inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura);

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritenuto che non essendo l'OCC Dott. Ruscetta iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi d'Impresa, non se ne possa confermare la nomina quale Liquidatore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II e nomina del Liquidatore nella persona del Dott. Gabriele Santovito – professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 356 CCI;

p.q.m.

wieti	σli	artt	2	269 e	270	CCII
VISII	vII	4111		/119 5	////	

ILCASO.it

1) -	•	hiara	l'apertura	liquidazione	controllata	di	

- Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio; 2)
- 3) Nomina liquidatore il Dott. Gabriele Santovito;
- Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;






Sent. n. 53/2024 pubbl. il 23/07/202

- ILCASO.it
  - in relazione a ciascuna procedura di liquidazione assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
  - Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autorizzazione ad utilizzare i beni mobili registrati sino alla liquidazione;
  - Rep. n. 64/2024 del 23/07/202

    na ai creditori ed ai terzi, che vantano ermine perentorio di giorni 60 dalla che a mezzo posta elettronica certificata restituzione, di rivendicazione o di giorni 60 dalla che a mezzo posta elettronica certificata restituzione, di rivendicazione o di giorni 60 dalla che a mezzo posta elettronica certificata restituzione, di rivendicazione o di giorni 60 dalla che a mezzo posta elettronica certificata restituzione, salvo autorizzazione ad abbisogno personale e familiare dei iquidatore subito dopo l'accettazione pendio, salario, pensione o comunque alla procedura, formulando specifica ritire dalla data di pubblicazione della suna azione individuale esecutiva o quidazione controllata del patrimonio dazione controllata del patrimonio di di di provveda ad aggiornare l'elenco dei one, ai quali notificherà la presente vranno essere inoltrate le domande di trollata, provveda alla formazione ramma in ordine ai tempi, alle spese e er l'approvazione da parte del giudice ato per la proposizione delle domande di formazione dello stato passivo ai Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare dei ricorrenti che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore subito dopo l'accettazione presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
  - Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

- dispone che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata: 9)
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;





ILCASO.it

Ist. n. 2 dep. 22/07/2024 Sent. n. 53/2024 pubbl. il 23/07/202

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- Rep. n. 64/2024 del 23/07/2022
  lei beni compresi nel patrimonio, a

  e del suo compenso, ai sensi dell'art.

  chiedere al Tribunale l'emissione del

  riepilogativo delle attività svolte,
  to del conto corrente della procedura.
  e stia cooperando al regolare, efficace
  imento e fornendo al liquidatore tutte
  andamento; b) ogni altra circostanza
  II. Il rapporto, una volta vistato dal
  ai creditori;
  enza sia inserita su sito internet del
  dati sensibili ai sensi della L. n. 30
  ri e al PRA. L'esecuzione dei suddetti
  ertura della liquidazione controllata.
  sia notificata al debitore e comunicata
  i e ai titolari di diritti sui beni oggetto

  1.

  Il Presidente
  Dott. Elio Bongrazio 10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- 11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.
- 12) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 23/07/2024.

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

